



Comune di Cabras

Provincia di Oristano

Protocollo n° 016235

N° 94 del Registro delle Ordinanze
in data 12 NOV. 2003

IL SINDACO

Nella sua qualità di rappresentante dell'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre".

PREMESSO:

- Che con il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1998, è stata istituita l'area marina protetta denominata "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre";
- Che con il decreto ministeriale 22 luglio 1999 si è provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;
- Che è stata stipulata la convenzione per l'affidamento in gestione dell'area marina protetta denominata "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", sottoscritta in data 5 febbraio 1998 dal Ministero dell'Ambiente – Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e dal Comune di Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna;
- Che in data 17.07.2003 il Ministro dell'Ambiente ha firmato il Decreto di aggiornamento della perimetrazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre" (nota SDM/2/5871 del 17/07/03), registrato presso la Corte dei Conti il 25 settembre 2003 (Reg. n° 3, Fog. 400);
- Che l'efficacia di tale Decreto di aggiornamento, inviato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dopo la sua registrazione presso la Corte dei Conti in data 25/09/2003, si esplicherà solo dopo la sua pubblicazione;
- Che, vista l'imminenza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto di aggiornamento, si prevede il Regime Transitorio, con il quale si stabilisce che:
 - a) Dall'adozione della presente ordinanza, fino al giorno prima della pubblicazione del decreto di aggiornamento, permane l'efficacia della perimetrazione e del quadro generale dei vincoli previsti nel Decreto Istitutivo dell'Area Marina Protetta del 12/12/1997;
 - b) Con l'entrata in vigore del Decreto di aggiornamento firmato dal Ministro il 17/07/2003, registrato dalla Corte dei Conti il 25/09/2003, gli effetti della presente Ordinanza saranno trasferiti automaticamente, alla nuova perimetrazione ed alla nuova zonazione.
- Che il Comune di Cabras, in qualità di Ente Gestore, rilascia le autorizzazioni per il prelievo dei ricci di mare per il tramite del servizio Area Marina Protetta;
- Che con Decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della R.A.S. n° 276 del 03.03.94 e successive modifiche ed integrazioni si regolamentava la "disciplina della pesca ai ricci di mare";
- Che con Decreto dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della R.A.S. n° 2984 del 20.10.99, nelle more di adozione della revisione della materia, si riteneva di confermare la disciplina recata nel Decreto Assessoriale n° 276 del 03.03.94 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della R.A.S., in data 08.11.99 con protocollo n° 31680 riconosce la validità dell'esercizio della pesca professionale del riccio secondo i sistemi di pesca utilizzati dai pescatori locali di Cabras, senza l'ausilio delle barche appoggio, anche mediante immersione in apnea con l'ausilio della cosiddetta "ciambella";
- Che con ordinanza n° 74 del 29.10.1999 e n° 75 del 02.11.1999 furono adottate disposizioni per disciplinare le attività all'interno dell'area e misure di salvaguardia, tutelando anche le attività produttive;

- Che ritenuta la necessità di acquisire informazioni utili per la salvaguardia ed il mantenimento nel tempo della risorsa locale, nonché di razionalizzare e sistematizzare le attività di pesca dei ricci;

VISTO il Codice della Navigazione.

VISTA la legge 14 luglio 1965 n° 963 – Disciplina della pesca marittima.

VISTO il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 02.10.1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi.

VISTA la legge 24 novembre 1981 n° 689 – Modifiche al sistema penale.

VISTA la legge 31 dicembre 1982 n° 979 – Disposizioni per la difesa del mare.

VISTA la legge 8 luglio 1986 n° 349 – Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale.

VISTA la legge 6 dicembre 1991 n° 394 – Legge Quadro sulle Aree Protette d'Italia.

VISTA la legge 9 dicembre 1998 n° 426 – Nuovi interventi in campo ambientale.

VISTO il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della R.A.S. del 15 ottobre 2003 che definisce il calendario della pesca dei ricci di mare per la stagione 2003/2004.

RITENUTO di adottare misure di salvaguardia delle risorse naturali, tutelando nel contempo le attività produttive tradizionali in ottemperanza delle finalità istitutive.

RISCONTRATA la necessità di adottare provvedimenti specifici ed adeguati per la gestione degli stocks del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) che siano attuati in tempi e modalità coincidenti con il periodo e i luoghi di pesca.

CONSTATA la necessità di una gestione delle risorse orientata ad assicurare la loro disponibilità nel tempo nonché la redditività del prelievo secondo criteri di una "pesca sostenibile e duratura".

RILEVATA la necessità di acquisire dati ed informazioni utili al fine di monitorare la risorsa, si ritiene utile avviare in collaborazione con i pescatori professionali un metodo di rilevazione che indichi i luoghi, i metodi ed i tempi di prelievo, registrando i dati in un Tesserino di prelievo del riccio di mare la cui compilazione è obbligatoria, e rappresenta un elemento indispensabile per supportare scelte gestionali orientate alla conservazione nel tempo del riccio di mare ed alla valorizzazione economica della risorsa stessa (principio della rinnovabilità).

ORDINA

1. Che con l'entrata in vigore del nuovo decreto la pesca ai ricci di mare sia vietata nelle zone A e nelle zone B. Dall'adozione della presente, fino alla pubblicazione del Decreto di aggiornamento nella Gazzetta Ufficiale, è consentita la pesca dei ricci secondo le modalità previste nella presente ordinanza nelle zone B e nella zona C.
2. Che la pesca dei ricci "*Paracentrotus lividus*" sia consentita dall'adozione del Decreto di aggiornamento esclusivamente nella zona C di riserva parziale, per gli **operatori professionali marittimi** iscritti a registro dei pescatori di professione, nel periodo dal 01.11.2003 al 31.03.2004, (rif. D.A.D.A. del 18.10.2003) fatte salve eventuali successive proroghe disposte dall'Assessorato all'Ambiente della R.A.S..
3. Che il pescatore professionale non può singolarmente catturare giornalmente più di mille esemplari.
4. Che sia consentito il prelievo dei ricci nella misura di 4 (quattro) ceste di ricci per imbarcazione al giorno, di dimensioni pari cm. 35 x cm. 60 x cm. 50, equivalente a circa 2000 ricci e corrispondenti al pescato di due unità lavorative, (quantità definite dal D.A.D.A. n. 276 del 03.03.94) previo rilascio di autorizzazione da parte della Direzione dell'Area Marina Protetta.
5. Che la taglia degli organismi oggetto di prelievo non sia di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli aculei (è ammessa la tolleranza del 10% di taglie inferiori a detta misura, come da Decreto della RAS n. 276 art. 5 del 03.03.94).
6. Che la pesca sia consentita ai soli cittadini pescatori singoli o associati, residenti in Cabras, ai quali sono equiparate le persone, benchè non residenti a Cabras, che siano soci o dipendenti delle cooperative di pesca aventi sede in Cabras.
7. Che la raccolta dei ricci di mare possa essere esercitata dall'imbarcazione, con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante tradizionale asta nota come "cannuga", o coppo, ovvero mediante l'immersione in apnea, a mano e/o con l'uso di altro strumento corto e senza l'imbarcazione a seguito, come da circolare dell'Ass. Dif. Amb. della RAS n° 31680 del 08.11.99.
8. Che sia vietata la pesca ai ricci condotta in immersione con l'ausilio di autorespiratori all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta.
9. Che viene istituito il *Tesserino di prelievo della pesca dei ricci di mare*, che deve essere compilato in ogni sua parte giornalmente allo scopo di rilevare i dati in esso previsti, per fornire indicazioni utili per il mantenimento

della risorsa attraverso il suo monitoraggio. La corretta compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire immediatamente al completamento delle operazioni di prelievo e prima del trasporto dei ricci.

Il Tesserino di prelievo del riccio, regolarmente compilato in ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato presso gli Uffici dell'AMP alla scadenza della stagione di pesca.

La mancata riconsegna del Tesserino di prelievo comporterà l'impossibilità del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del riccio per la stagione successiva.

10. Che tutte le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Gestore precedentemente all'adozione della presente Ordinanza sono revocate.
11. Che siano da ritenersi nulle, per inefficacia sopravvenuta, tutte le autorizzazioni rilasciate da altri Enti a far data dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 12.12.1997 all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta.
12. Che i pescatori professionali che faranno richiesta di autorizzazione per l'esercizio della pesca professionale del riccio, utilizzeranno moduli predisposti dall'AMP. Ai pescatori in possesso dei requisiti di cui ai punti 6 e 13 dovranno essere rilasciati:
 - L'Autorizzazione nominativa per l'esercizio della pesca professionale del riccio di mare;
 - Tesserino di prelievo del riccio di mare;
 - Copia della presente ordinanza;
 - Cartografia della nuova perimetrazione dell'Area Marina Protetta;
13. Che il rilascio delle autorizzazioni agli operatori professionali sia subordinato esclusivamente all'iscrizione nel registro degli operatori professionali marittimi con l'indicazione del numero di matricola dell'imbarcazione;
14. Che i pescatori professionali, aventi titolo all'esercizio della pesca ai ricci all'interno del perimetro dell'Area Marina Protetta, devono munirsi della necessaria autorizzazione e documentazione di cui al punto 8 inoltrando la richiesta agli Uffici dell'Area Marina Protetta - Comune di Cabras siti presso il Museo Civico di Cabras (tel. 0783 290071 – e-mail: areamarina.cabras@tiscali.it);
15. Che sia consentito il prelievo di ricci "*Paracentrotus lividus*" ai pescatori sportivi, esclusivamente nella zona C di riserva parziale, nei limiti e quantitativi previsti dall'art. 6 del Decreto Assessoriale n° 276 del 3 marzo 1994 e successive modifiche, che comunque, per uso personale, non potranno raccogliere giornalmente più di 50 ricci per singolo pescatore.
16. I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci (gusci), vengono considerati a tutti gli effetti Rifiuti Solidi Urbani assimilati, pertanto dovranno essere rigorosamente conferiti presso l'Ecocentro Comunale in località "Is Cortillaris", aperto nei seguenti giorni ed orari:
 - lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
 - martedì, giovedì e sabato dalle ore 13,30 alle ore 17,00.
17. Sono vietate le operazioni di smaltimento degli scheletri del riccio in luoghi e con modalità difformi da quelle indicate.
18. Per le violazioni della presente ordinanza, oltre le sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, è applicata la sanzione amministrativa da €. 30,00 ad €. 500,00. In caso di recidiva, anche non specifica, la sanzione è raddoppiata. La prima violazione comporta la sospensione dell'autorizzazione per 15 giorni. In caso di recidiva nella stessa violazione l'autorizzazione è revocata .
19. L'ufficio competente per l'espletamento degli adempimenti, ex legge 689/81, riguardanti gli illeciti amministrativi accertati è il Comando di Polizia Urbana del Comune di Cabras. I pagamenti si effettueranno al c/c postale n° 16536096 del Servizio Tesoreria del Comune di Cabras, Ente gestore dell'AMP, indicando nella causale gli estremi del versamento.
Le sanzioni, ove non si provveda al pagamento in via breve, saranno irrogate dal Sindaco del Comune di Cabras.
20. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna.

La presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio Circondariale Marittimo, al Comando Provinciale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, alla Questura, alla Stazione dei Carabinieri di Cabras,

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Urbana del Comune di Cabras, di Oristano, di Santa Giusta, di Riola Sardo, di Nurachi e di San Vero Milis.

Cabras, 12 NOV. 2003

IL SINDACO
(Dott. Efsio Trincas)